



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI MARZO 2026

**Approfondimento su:** Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 19.02.26: ancora chiarimenti sulla qualificazione fiscale delle entrate degli ETS.

**Dom.15\***

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

***Lun.16***

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

***Lun.30***

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

***Mar.31***

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

***Inps***

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

**Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 1/E DEL 19.02.26: ANCORA CHIARIMENTI SULLA QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE ENTRATE DEGLI ETS**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.02.2026, n. 1/E rappresenta il documento che finalmente fornisce una ricostruzione organica e sistematica della disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore. Si ritorna naturalmente ad analizzare l'art. 79 del CTS che ci riporta al tema fondamentale della qualifica degli ETS nell'ambito degli enti non commerciali. Va verificata la concreta operatività dell'Ente per poter applicare il criterio della prevalenza. e attività di interesse generale, infatti, si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto del margine di tolleranza del 6%. Tale margine di scostamento viene tollerato per non più di 3 esercizi consecutivi.

La circolare si occupa anche delle "attività diverse" confermando che devono risultare secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale considerato che dal punto di vista quantitativo i ricavi non devono superare il 30% delle entrate complessive o, in alternativa, il 66% dei costi totali.

Le attività di raccolta fondi vengono distinte in abituali ed occasionali. Queste ultime se realizzate in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione e con beni di modico valore, godono esenzione fiscale considerato però l'obbligo di redigere un rendiconto specifico entro la data di approvazione del bilancio. In ogni caso le raccolte fondi senza corrispettivo come ad esempio le erogazioni liberali, sono sempre non commerciali, indipendentemente dall'occasionalità o meno.

Infine, per le APS l'art. 86 prevede un regime forfettario di determinazione del reddito di particolare favore che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Da evidenziare che il regime in questione semplifica notevolmente gli adempimenti sia per l'Iva che le imposte dirette.